

ALLEGATO 3

5-12029 Patrizia Maestri: Stato di attuazione del cosiddetto «*part time* agevolato», previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il *part time* agevolato è una misura sperimentale, introdotta dall'articolo 1, comma 284, della legge di stabilità 2016, che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato di ridurre su base volontaria l'orario di lavoro. Tale misura, incentivando economicamente la riduzione di orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia con costi distribuiti tra lavoratore, datore e Stato, rientra in un quadro di interventi volti a realizzare una maggiore flessibilità nell'uscita dal mondo del lavoro.

Il datore che acconsente alla trasformazione del rapporto deve corrispondere in busta paga al lavoratore una somma pari alla contribuzione pensionistica relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Lo Stato, dal canto suo, riconosce la

copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta, mentre il lavoratore subirà una perdita di retribuzione dovuta alla riduzione dell'orario di lavoro.

Per quanto concerne il primo quesito posto nella presente interrogazione, rappresento che l'Inps ha comunicato che negli anni 2016 e 2017 sono state presentate complessivamente 162 domande di cui 121 sono state accolte. Le risorse finanziarie utilizzate, sino ad oggi, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018 ammontano complessivamente a 1.208.959,44 euro.

Sulla base di questi dati, che mostrano un utilizzo assai limitato della misura, il Governo avvierà una riflessione, al fine di verificare l'eventualità della proroga della misura per il prossimo anno.